



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

COPIA

Affissa all'Albo Pretorio
il 04/12/2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza STRAORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE
PROPRIA.**

Nr. Progr. **54**
Data 30/11/2013
Seduta Nr. 12

Il VICE-SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Presso la SALA CONSILIARE, oggi **30/11/2013 alle ore 14:30** in adunanza Straordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del giorno, fatto pervenire ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 4 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
BENDOTTI DORIANO	ASSESSORE/VICESINDACO	Presente	
BERTOCCHI CAMILLO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
GRITTI MARZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
RUGGERI PIETRO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
GANDELLI CLAUDIO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
GREGIS GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LORENZI AIMONE ANDREA	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
CERUTI GIANFRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GELFI SERAFINO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
BRIGNOLI GIANLUIGI ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MAZZOLENI ROBERTO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
BONOMI ELENA	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
BARCELLA ELENA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
FERRARIS EUGENIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ALBERTI VLADIR	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PANSERI MAURIZIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
BONZI MANUEL FIORENZO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
GRITTI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LUDRINI FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MARZETTI WALTER	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	17	Totale Assenti	3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ALLETTA SALVATORE, il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di VICE-SINDACO, il Sig. BENDOTTI DORIANO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **54** del **30/11/2013**

Numero Proposta **65** del **21/11/2013**

Area: FINANZIARIA

OGGETTO

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL RESPONSABILE DELL'AREA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non Favorevole</p> <p>Data 26/11/2013</p> <p>FUNZIONARIO F.to GAROFALO CETTINA</p>
<p>IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non Favorevole</p> <p>Data 26/11/2013</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO F.to GAROFALO CETTINA</p>

Alle ore 14,50 circa di sabato 30 novembre 2013, si passa alla trattazione del **punto n. 4)** iscritto all'ordine del giorno.

Si da atto che il consigliere/assessore comunale sig. Roberto Mazzoleni si è presentato in Aula, pertanto i presenti risultano ora essere n. 17 (diciassette).

Prende immediatamente la parola il **competente Assessore alle Attività Finanziarie Rag. Claudio Gandelli**, per la relazione illustrativa dell'argomento in esame.

Quindi, chiede ed ottiene la parola il **consigliere comunale sig. Gritti Giovanni**, il quale prende atto della normativa emanata dal Legislatore a livello nazionale, che a suo parere va addirittura a peggiorare quella che, in passato, era stata l'ICI (riporta a titolo di esempio il proprio, personale caso, mettendo a confronto la modalità di applicazione dell'ICI di un tempo, rispetto all'attuale Tassa, certamente peggiorativa).

Entrando poi nel merito dell'indicatore ISEE, egli evidenzia che detta certificazione ufficiale viene rilasciata dall'INPS, pertanto ciò comporta un'ulteriore pratica burocratica, che va a complicare il tutto per le famiglie.

Richiamando quanto emerso durante l'esame in Commissione Consiliare, l'ammontare ISEE pari a € 35.000,00 appare molto alto, ma parimenti, in presenza di due persone che lavorano, in famiglia, si può immaginare che soltanto in pochi potranno usufruire effettivamente dell'agevolazione proposta.

Osservando anche altri Comuni, sembra che la strada da seguire, per venire incontro alle famiglie, potesse essere diversa: si poteva intervenire maggiormente sulle aliquote.

Pertanto, in conclusione, egli concorda sull'impostazione generale, che peraltro è stata imposta a livello nazionale ed i Comuni si sono trovati costretti a gestire il problema capitato loro "fra capo e collo", tuttavia ritiene che, se veramente si vogliono concedere delle agevolazioni, è necessario definirle in modo tale che possano essere fruite dagli interessati.

Interviene nuovamente l'**Assessore sig. Gandelli** per precisare che la normativa ICI era differente, relativamente alla gestione del caso in esame (comodato d'uso a familiari), mentre ora lo Stato non ha previsto agevolazioni in tal senso, con la nuova tassa, pertanto si tratta di un intervento dell'Amministrazione Comunale, che ha cercato di venire incontro ai suoi Cittadini in tal senso. Evidenzia che anche il Comune, prevedendo l'agevolazione in esame, ha accettato un sacrificio economico (stimato intorno ad € 60/65.000,00 se rapportato a 6 mesi), tenuto conto che invece, altri Comuni vicini, non hanno previsto nulla di simile.

Di seguito, chiede ed ottiene la parola il **consigliere comunale sig. Alberti Vladir**, per domandare sulla base di quali criteri il Comune ha definito la soglia di € 35.000,00 per ISEE.

Vorrebbe inoltre sapere se è stato stimato, almeno in modo approssimativo, l'ammontare del mancato introito e, con quali coperture verrebbe poi coperto detto mancato introito.

Risponde l'**Assessore al Governo del Territorio geom. Camillo Bertocchi**, il quale precisa che il reddito ISEE è l'interpolazione di tre parametri (reddito da lavoro – fabbricati posseduti – depositi bancari, titoli, ecc.), che incide poi pro-capite sui componenti del nucleo familiare. La soglia di € 35.000,00 è stata definita tenendo conto che l'agevolazione in questione doveva essere creata per chi possiede due case, pertanto le rendite di due immobili vi incidono abbastanza.

Riprende la parola il suddetto **Assessore sig. Gandelli**, il quale riferendosi ai quesiti posti dal consigliere sig. Alberti, spiega che la stima del mancato introito è stata calcolata dall'Ufficio, arrivandoci vicino, tuttavia egli ha già previsto in uscita, al fine della sua eventuale copertura, un "Fondo svalutazione crediti" pari a circa € 20/30.000,00 che assicuri la copertura degli eventuali mancati introiti.

Quindi, al termine della discussione in Aula,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa dell'argomento, a cura del competente Assessore ed i successivi interventi consiliari avvenuti in Aula, sopra riportati in forma abbreviata ed integralmente registrati su supporto magnetico, depositato agli atti, che costituisce parte documentale del presente verbale ed al quale si rimanda, per tutto quanto qui riportato;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

RICHIAMATO il Regolamento comunale approvato dall'Ufficio Tributi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28 settembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 2-bis "Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti" del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, articolo inserito dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, che al comma 1 così recita: (omissis)...per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio;

DATO ATTO che risulta pertanto necessario provvedere a effettuare una integrazione al suddetto Regolamento sull'Imposta Municipale Propria all'art. 3, equiparando, unicamente per la seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2013, le unità immobiliari (nella misura massima di un'unità) e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 30/11/2013

catastali C/2, C/6 e C/7)) concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, purchè l'indicatore ISEE familiare del comodante non superi il valore massimo di € 35.000,00;

VISTO l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'allegato parere positivo espresso dal Revisore dei Conti;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

Con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano da parte dei n. 17 (diciassette) presenti in Aula,

DELIBERA

1. **DI APPORTARE** al "**Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria**" (come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale) le seguenti modifiche ed integrazioni:

l'Art. 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero che così recita: "Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze"

viene così modificato ed integrato:

Art. 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero e unità immobiliari concesse in uso gratuito

Comma 1.... Omissis....

Comma 2. Solo per l'anno 2013 e limitatamente alla seconda rata IMU, sono equiparate ad abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Per usufruire della suddetta agevolazione è requisito fondamentale che l'indicatore ISEE familiare del comodante non superi il valore massimo di € 35.000,00.

I soggetti interessati a dette agevolazioni sono tenuti a presentare apposita comunicazione secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi corredata dall'attestazione ufficiale rilasciata dall'INPS da cui si evinca il rispetto del suddetto limite entro la data di scadenza del versamento della seconda rata IMU e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 qualora la data di scadenza del versamento per l'anno 2013 rimanga invariata al 16 dicembre.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola unità immobiliare a scelta del contribuente.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 30/11/2013

Sono escluse da tale equiparazione le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. **DI PRENDERE ATTO** che ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, il predetto Regolamento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
3. **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
4. **DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione, il presente **atto deliberativo immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano da parte dei n. 17 (diciassette) presenti in Aula.

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 30/11/2013



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 30/11/2013

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 31/10/2012

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero e unità immobiliari concesse in uso gratuito

Art. 4 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 5 – Indennità di espropriazione

Art. 6 – Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Art. 7 – Esenzioni

Art. 8 – Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 9 – Versamenti minimi

Art. 10 – Attività di controllo ed interessi moratori

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

Art. 12 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 13 – Riscossione coattiva

Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 30/11/2013

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 3 –Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero e unità immobiliari concesse in uso gratuito

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

2. Solo per l'anno 2013 e limitatamente alla seconda rata IMU, sono equiparate ad abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Per usufruire della suddetta agevolazione è requisito fondamentale che l'indicatore ISEE familiare del comodante non superi il valore massimo di € 35.000,00.

I soggetti interessati a dette agevolazioni sono tenuti a presentare apposita comunicazione secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi corredata dall'attestazione ufficiale rilasciata dall'INPS da cui si evinca il rispetto del suddetto limite entro la data di scadenza del versamento della seconda rata IMU e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 qualora la data di scadenza del versamento per l'anno 2013 rimanga invariata al 16 dicembre.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola unità immobiliare a scelta del contribuente.

Sono escluse da tale equiparazione le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 30/11/2013

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 5 - Indennità di espropriazione

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art. 6 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere ASL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
 - b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
7. Non si ritengono inagibili o inabitabili:
 - a) i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopracitate;
 - b) i fabbricati in corso di costruzione o soggetti ad interventi di demolizione con ricostruzione, restauro, risanamento

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 30/11/2013

conservativo e ristrutturazione. Gli stessi sono da conteggiare come area edificabile dalla data di rilascio della Concessione edilizia e fino alla data di ultimazione dei lavori. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del comune con la dichiarazione IMU da presentare nei termini di legge.

Art. 7 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. Sono esenti gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS ai sensi dell'art. 21 del Dlgs n. 460 del 4 dicembre 1997.

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 9 - Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 10 comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'art. 9.

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 30/11/2013

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 13 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione di pagamento.

2. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell'imposta municipale propria.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica al regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente la modifica del regolamento dell'Imposta comunale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011;

RICHIAMATO l'articolo 2/bis comma 1 del decreto legge n. 102/2013 il quale prevede che, per l'anno 2013 e limitatamente alla seconda rata IMU, i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

RICHIAMATO, inoltre, il comma 2 del medesimo articolo che prevede di assicurare ai comuni il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'Imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, attribuendo ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013;

PRESO ATTO che il Comune intende definire, come limite massimo per l'applicazione di tale agevolazione, il valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) pari a € 35.000,00;

RICHIAMATO altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

ESAMINATA la proposta di modifica del regolamento dell'Imposta comunale propria (IMU);

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;


RILEVATA la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio inerenti l'IMU 2013 nonché la coerenza e compatibilità del regolamento dell'Imposta comunale propria (IMU) con il quadro normativo sovraordinato;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento comunale di contabilità e il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Alzano Lombardo, 28 novembre 2013


IL REVISORE
Dott. Ugo Ravasio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 30/11/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE-SINDACO
F.to DORIANO BENDOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATORE ALLETTTO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il **04/12/2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addi, 04/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALLETTTO SALVATORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno **29/12/2013** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addi,

IL FUNZIONARIO
F.to ALLETTTO SALVATORE

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addi, 04/12/2013
